

Emanato con D.R. n. 3226 del 28.07.2026

Pubblicato in albo web il 29.07.2026 – in vigore dal 13.08.2026

A cura dell'Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione – Servizio internazionalizzazione



**Università
di Genova**

REGOLAMENTO IN MATERIA DI *VISITING PROFESSOR* *E VISITING RESEARCHER*

INDICE

Art. 1 – Finalità del regolamento

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Determinazione degli importi erogabili e cofinanziamento

Art. 4 – Procedimento di attivazione della posizione

Art. 5 – Nomina

Art. 6 – Rimborso spese, compenso e contributo finanziario

Art. 7 – Diritti e obblighi connessi alla posizione

Art. 8 – Anagrafe dei *visiting professor* e dei *visiting researcher*

Art. 9 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

Articolo 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento delle posizioni di *visiting professor* e *visiting researcher*, come definite all'articolo 2, riconoscendone l'importanza e il ruolo onde favorire lo sviluppo culturale e scientifico dell'Ateneo in ambito internazionale.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) *Visiting professor*: un professore o uno studioso di elevata qualificazione scientifica, appartenente a istituzioni straniere pubbliche o private di formazione superiore e di ricerca, invitato a svolgere presso l'Ateneo cicli di lezioni o di seminari, anche nell'ambito di un insegnamento ufficiale, per un minimo di dieci ore nell'arco di almeno cinque giorni lavorativi anche non consecutivi, purché svolti in un'unica mobilità.
- b) *Visiting researcher*: un ricercatore o uno studioso di elevata qualificazione scientifica, appartenente a istituzioni o enti stranieri, pubblici o privati, di formazione superiore e di ricerca, invitato a svolgere attività di ricerca presso una struttura dell'Ateneo nell'arco di un periodo continuativo minimo di un mese.
- c) Struttura: dipartimento, scuola, centro di Ateneo che propone di ospitare il *visiting professor* o il *visiting researcher*.

Articolo 3 – Determinazione degli importi erogabili e cofinanziamento

1. Annualmente il consiglio di amministrazione stabilisce:

- a) lo stanziamento destinato a cofinanziare le posizioni di *visiting professor* e *visiting researcher*, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, nonché la percentuale massima dell'eventuale cofinanziamento da assegnare alle singole strutture;
- b) l'importo massimo, eventualmente determinato su base mensile ovvero con una quota in acconto e una quota a saldo, erogabile al singolo *visiting professor* o *visiting researcher* a titolo di compenso nonché, distintamente, di rimborso spese forfettario di viaggio, vitto e di alloggio da indicare nell'accordo di cui all'art. 5 e che sarà liquidato unitamente al compenso. Al riguardo saranno osservate le eventuali prescrizioni intese a distintamente disciplinare la posizione di soggetti di nazionalità extra UE.

2. Le richieste di cofinanziamento da parte delle strutture sono valutate dal consiglio di amministrazione, secondo un calendario stabilito dagli uffici competenti.

3. Qualora le richieste di cofinanziamento superino lo stanziamento stabilito, il consiglio di amministrazione provvede a definire una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- a) notorietà internazionale dello studioso invitato;
- b) richiesta avanzata congiuntamente da più di una struttura;
- c) esclusivamente per i *visiting professor*, la presenza in più percorsi di studio dell'insegnamento offerto.

Articolo 4 – Procedimento di attivazione della posizione

1. Il consiglio della struttura ospitante individua, su proposta di un docente della stessa, con apposita delibera, gli studiosi a cui conferire la posizione di *visiting professor* e *visiting researcher*. Nell'ambito di un Dipartimento, per ogni avviso di Ateneo, un docente può richiedere l'attivazione della posizione di un solo *visiting professor*.

2. Detta delibera contiene:

- a) le generalità dello studioso per il quale si intende attivare la posizione, e l'istituzione o l'ente di provenienza;
- b) l'eventuale accordo vigente con l'istituzione o l'ente di provenienza a supporto della richiesta;
- c) il *curriculum vitae* dello studioso e ogni altra informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del suo profilo didattico e scientifico;
- d) il piano didattico-scientifico delle attività da svolgere:
 - d1) nel caso di *visiting professor*, il piano indica:
 - il corso di studio o di dottorato nell'ambito del quale si svolge l'attività formativa dello studioso;
 - la pertinenza del piano didattico-scientifico con il manifesto degli studi e con il calendario accademico;
 - la coerenza del profilo professionale dello studioso con il settore scientifico-disciplinare di riferimento della materia di insegnamento;
 - d2) nel caso di *visiting researcher*, il piano indica:
 - il titolo e un'eventuale breve descrizione del progetto di ricerca che è chiamato a svolgere presso la struttura ospitante;
 - la coerenza della qualificazione scientifica dello studioso con le attività di ricerca della struttura e con l'oggetto della ricerca;
- e) la durata dell'attività didattica o di ricerca e il periodo di permanenza presso l'Ateneo. Nel caso di *visiting professor o researcher* di nazionalità extra UE, la delibera specifica se l'attività di competenza (didattica o ricerca) ha durata superiore a tre mesi. In tal caso l'ufficio rispettivamente competente attiva la procedura di accoglienza prevista dalla normativa italiana vigente;
- f) il docente dell'Ateneo, afferente alla struttura, referente per le attività del *visiting professor* o del *visiting researcher*;
- g) il costo complessivo previsto, comprensivo dell'eventuale rimborso forfettario delle spese di viaggio, vitto e alloggio e dell'eventuale compenso entrambi al lordo delle ritenute e dei contributi a carico dell'Ateneo.

3. Nel caso indicato al comma 2, lettera e), in considerazione della distribuzione temporale delle attività previste, la delibera può disporre – in situazioni eccezionali espressamente motivate – che il compenso di cui alla lettera g) del medesimo comma sia corrisposto in quote mensili di uguale importo da erogarsi entro il mese successivo a quello cui si riferisce la prestazione, ovvero con una quota in acconto, non superiore al 60% del compenso, e una quota a saldo, fatti salvi gli adempimenti previsti all'art. 7.

4. Nella delibera di cui al comma 2, la struttura ospitante:

- a) può stanziare eventualmente (anche in collaborazione con altre strutture) le risorse finanziarie per l'attivazione della posizione, parte delle quali, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può essere costituita da un cofinanziamento dell'Ateneo, secondo quanto previsto all'articolo 6;
- b) deve garantire una postazione di lavoro e mettere a disposizione le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività prevista;
- c) deve verificare e garantire le coperture assicurative previste dalla normativa vigente connesse alle specifiche attività previste dal piano didattico-scientifico (es. accesso ai laboratori, utilizzo di apparecchiature, etc.);
- d) deve garantire il rispetto delle norme di sicurezza sul posto di lavoro.

5. La delibera di cui al comma 2 è trasmessa al rettore per il conferimento del titolo di *visiting professor* o di *visiting researcher* e la sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 5.

6. In caso di richiesta di cofinanziamento ai sensi del comma 3, lettera a), la delibera è altresì trasmessa al consiglio di amministrazione per le determinazioni di cui all'articolo 3, comma 2.

Articolo 5 – Nomina

1. Verificate le condizioni indicate nel presente regolamento, il titolo di *visiting professor* e di *visiting researcher* viene conferito dal rettore con proprio provvedimento, eventualmente sentite le competenti Commissioni – rispettivamente Commissione Relazioni Internazionali per i *visiting professor* e Commissione Ricerca per i *visiting researcher*.
2. All'inizio dell'attività il rettore sottoscrive un apposito accordo con lo studioso a favore del quale è attivata la posizione.
3. L'accordo di cui al comma 2 specifica:
 - a) il tipo di attività da svolgere. Nel caso di docenza vengono indicati, inoltre, il corso di studio o di dottorato nell'ambito del quale si svolge l'attività formativa e il numero di ore di docenza;
 - b) la durata dell'attività. Nel caso di docenza vengono specificate anche le eventuali sessioni di esame alle quali lo studioso partecipa;
 - c) le clausole sulla copertura assicurativa e sulle norme di sicurezza.
 - d) l'importo dell'eventuale contributo finanziario nonché dell'eventuale compenso e le modalità della loro erogazione, tenuto conto, ove occorra, di quanto previsto all'art. 4, comma 3;
4. I titoli di cui al presente articolo non danno luogo ad alcun diritto all'accesso ai ruoli dell'Università degli Studi di Genova.

Articolo 6 – Rimborso spese, compenso e contributo finanziario

1. Al *visiting professor* e al *visiting researcher* può essere attribuito, nei limiti stabiliti annualmente dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e per delibera del dipartimento, il rimborso forfettario (comprensivo delle ritenute e degli oneri a carico dell'Ateneo e del percettore) delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Con le stesse modalità e limiti, al *visiting professor* e al *visiting researcher* può altresì essere riconosciuto un compenso, comprensivo delle ritenute e degli oneri a carico dell'Ateneo e del percettore, da erogarsi a seguito della presentazione delle relazioni di cui all'articolo 7. È data facoltà al *visiting professor* e al *visiting researcher* di rinunciare al rimborso delle spese, al compenso o a entrambi.
2. Nel caso di cofinanziamento da parte dell'Ateneo, la quota riconosciuta, nei limiti stabiliti all'articolo 3, comma 1, viene trasferita alla struttura ospitante.
3. Il contributo finanziario è da intendersi al lordo degli oneri finanziari previsti dalla normativa vigente.

Articolo 7 – Diritti e obblighi connessi alla posizione

1. Il *visiting professor* o il *visiting researcher* è tenuto allo svolgimento delle attività previste dal piano didattico-scientifico concordato nonché al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e del codice etico dell'Ateneo.
2. In caso di liquidazione mensile la relazione finale sarà preceduta da altrettante relazioni periodiche sottoscritte dal docente referente della struttura ospitante e inviate al direttore della medesima il quale rilascerà l'autorizzazione al pagamento.

3. In caso di pagamento con una quota in acconto e una quota a saldo, il *visiting professor* o *visiting researcher* produrrà la sola relazione di cui al comma successivo. Il direttore della struttura ospitante rilascerà l'autorizzazione al pagamento sia per l'acconto che per il saldo.
4. Al termine dell'attività il *visiting professor* o il *visiting researcher* presenta rispettivamente alla commissione relazioni internazionali o alla commissione ricerca una breve relazione sulle attività svolte, sottoscritta anche dal docente referente della struttura ospitante.
5. In caso di sopravvenuta impossibilità a svolgere la visita, il *visiting professor* o il *visiting researcher* è tenuto a darne tempestiva comunicazione. Nel caso in cui la struttura ospitante avesse già ricevuto il relativo cofinanziamento, provvede alla sua immediata restituzione all'Ateneo, al fine di consentire l'approntamento delle necessarie procedure per una eventuale riallocazione delle risorse liberatesi.
6. Il *visiting professor* può far parte delle commissioni di esami di profitto e delle commissioni di esame finale per il conseguimento del titolo di studio.
7. Il *visiting professor* e il *visiting researcher* possono essere invitati dal presidente a partecipare, con solo voto consultivo, alle sedute del consiglio della struttura ospitante per l'intero periodo della loro permanenza.

Articolo 8 – Anagrafe di *visiting professor* e *visiting researcher*

1. Al fine di favorire la trasparenza e la valutazione, il competente ufficio dell'Ateneo costituisce e tiene aggiornata un'anagrafe di *visiting professor* e di *visiting researcher*, pubblicata sul sito web dell'Ateneo, contenente le informazioni essenziali riguardanti le attività svolte.

Articolo 9 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. In caso di conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 240/2010 si applica quanto previsto dal regolamento di Ateneo in materia.
2. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "*Regolamento in materia di visiting professor e visiting researcher*" emanato con D.R. n. 4690 del 27.09.2018, come modificato dal D.R. n. 3242 del 01.08.2019.